



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

6° U.D. "Innovazione e Gestione Risorse Umane"

U.O.C. "Gestione Giuridica del personale"

U.O. "Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 15

DEL 18-10-2012

Rep. Gen.le N. 1079 del 18/10/12

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di mesi 2 di congedo straordinario all'Istruttore Amm.vo cat. Economica C3 Sig.ra Vitarelli Maria, nata il 14/01/1957, a decorrere dal 01/11/2012 e fino al 31/12/2012, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388 del 2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26.01.2009 e successive modifiche (Matricola n° 1210).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 01/10/2012, assunta in pari data al protocollo n° 0032300/12 con la quale la dipendente, in oggetto segnata, ha chiesto di poter usufruire di 2 mesi di congedo straordinario dal 01/11/2012 al 31/12/2012, per assistere la madre, convivente, portatrice di grave handicap, non ricoverata a tempo pieno presso Istituti specializzati;

VISTA la documentazione allegata all'istanza;

VISTO il Verbale Medico agli atti dell'Ufficio;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 1040 del 12/03/2010, con la quale la dipendente è stata autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 per assistere la madre, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità, come dal verbale allegato alla stessa;

CONSIDERATO che, la Sig.ra Vitarelli Maria è l'unica figlia convivente con la madre e l'unico soggetto in grado di assisterla ;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale a pluriennale dello Stato che ha integrato con l'aggiunta del comma 4 bis la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art. 4 della legge n° 53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTI i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 19 del 26.01.2009 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D.L.vo n°151 del 26.03.2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a

fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

VISTO il D.L.vo 18/07/2011 N° 119 di attuazione dell'art. 23 della legge 4 novembre 2010, n° 183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi;

VISTO, inoltre, l'art.4 del summenzionato Decreto Legislativo relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, N° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave, che al punto 1- lettera B, così recita: " Il comma 5 è sostituito dai seguenti: " 5 . Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità..... ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art.4 della legge 08/03/2000 n° 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza , decesso o....., ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi omissis.....5- ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa omissis..... 5 quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto omissis....."

CHE, pertanto, la domanda della stessa può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. N° 48 dell'11 Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n° 23 del 07/09/1998;

DETERMINA:

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, l'Istruttore Amm.vo cat. economica C3 Sig.ra Vitarelli Maria ad usufruire di mesi 2 di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80 comma 2 della legge 388/2000, dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo N° 151/2001, della sentenza della Corte Costituzionale n° 19/2009 e successive modifiche , a decorrere dal 01/11/2012 e fino al 31/12/2012, per assistere la madre, convivente, riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo alla dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter del D.L.vo 119/2011;

Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, ai sensi del comma 5 quinquies dell'art. 4 del D.L.vo 119/2011;

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli atti Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL RESPONSABILE
(Dott. Antonino Castriciano)

Antonino Castriciano

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL DIRIGENTE
(Ing. Armando Cappadonia)

Armando Cappadonia